


**Piano di gestione della biosicurezza per gli  
 abbattimenti di cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone  
 soggette a restrizione per Peste Suina Africana  
 (PSA) – Zona Restrizione I**



Codice 10694	Emesso Bellinello E.	D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For.		
Elab. 01	Controllato Leonessi L.	Via Garibaldi n.3, Pratovecchio Stia (Ar) - Tel. 0575 52.95.14		
Rev. 01	Approvato Nicoloso S.	Via Enrico Bindi n.14, Pistoia – Tel 0573 36.59.67		
Data Ott. 2024		<a href="http://www.dream-italia.it">http://www.dream-italia.it</a>	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	

*Ambito Territoriale di caccia RC1*

Piano di gestione della biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiale nelle zone soggette a restrizione per Peste Suina Africana (PSA) nel territorio di competenza ATC RC1

<b>1. Premessa e scopo del lavoro.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Glossario .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Riferimenti normativi.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Obbiettivi .....</b>	<b>6</b>

## **1. Premessa e scopo del lavoro**

Il presente lavoro viene redatto per conto dell'Ambito Territoriale di Caccia Reggio Calabria 1 quale adempimento previsto per consentire il prelievo del cinghiale nelle zone soggette a restrizioni per la presenza di focolai di Peste Suina Africana. Si ricorda che il documento dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte degli organi locali competenti in materia così come previsto dai disposti di legge vigenti.

## **2. Glossario**

Al fine di rendere agevole la lettura del documento si ritiene utile inserire un glossario con i termini più comuni; per un approfondimento si rimanda alla documentazione specifica e alla normativa vigente.

**Gruppo operativo degli esperti (GOE):** come definito dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.5/2024;

**Gruppi operativi territoriali (GOT):** come definiti dall'articolo 15 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.5/2024; formati da personale tecnico afferente alle Autorità Competenti Locali e alle Direzioni Regionali della Sanità Pubblica Veterinaria, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, alle Polizie Provinciali, o in assenza delle polizie Provinciali alle Guardie Giurate volontarie venatorie (GGVV), agli Enti Parco regionali, nazionali, e da altri esperti appositamente individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all'ACL per l'attuazione delle misure dell'ordinanza commissariale;

**Zona di Controllo dell'Espansione Virale (Zona CEV):** come definito dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.5/2024 ovvero una zona a ridosso delle barriere stradali e autostradali, di dimensioni variabili, in funzione dell'analisi del rischio, fino ad un massimo di 10 km per lato (internamente ed esternamente) in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una "zona bianca";

**Zona infetta:** una zona in cui possono essere applicate restrizioni ai movimenti di prodotti o di animali detenuti e selvatici e altre misure di controllo delle malattie e di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di una malattia di categoria A in caso di conferma ufficiale della presenza della malattia in animali selvatici (Reg. UE 2020/687, Art. 2);

**Zona soggetta a restrizioni I:** un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo della malattia e confinante con zone soggette a restrizioni II e III (Reg. (UE) 2023/594, art. 2);

**Zona soggetta a restrizioni II:** un'area di uno stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo della malattia (Reg. (UE) 2023/594, art. 2);

**Zona soggetta a restrizioni III:** un'area di uno stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo della malattia (Reg. (UE) 2023/594, art. 2).

### 3. Riferimenti normativi

Di seguito vengono elencati i principali riferimenti normativi vigenti ai quali il Piano di Biosicurezza fa riferimento.

**Visto** il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023 n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024 n.18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023 n.215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" che all'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la peste suina africana;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'08 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

**Visti** i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, e n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;

**Visto** il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

**Visto** il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

**Visto** il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

**Visto** il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

**Visto** il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2024, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 4 del dicembre 2023;

**Visto** il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028" e s.m.i., predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023 n. 112, art.29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. Atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

**Vista** la Comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA");

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

**Vista** l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.5/2024, in particolare allegato I recante le linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per peste suina africana e nella zona CEV.

**Visto** il DCA Regione Calabria n.109 del 30.08.2022 con cui veniva approvato il PRIU (Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale nel territorio della Regione Calabria).

**Visto** il DCA Regione Calabria n. 33 del 05.02.2024 con cui veniva approvato il Piano di eradicazione della PSA - Circolare Operativa Anno 2024.

#### 4. Obiettivi

Il presente Piano di gestione della biosicurezza è stato redatto in base alle indicazioni dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 5/2024 del 01/10/2024 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana", in particolare dell'Allegato I, e viene presentato per validità nel territorio gestito da ATCRC1 interessato dall'istituzione delle zone di restrizione per il controllo della PSA. Esso contiene l'elenco delle operazioni da effettuare e dei comportamenti da tenere durante le fasi di abbattimento di cinghiali, recupero della carcassa e stoccaggio della stessa in aree sottoposte a restrizione, sia in attività venatoria che in controllo. L'esigenza di riduzione delle popolazioni di cinghiali in tutto il territorio nazionale ed in modo particolare nelle zone interessate dalla Peste suina, viene esplicitata nel "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028". Premesso che con DCA Regione Calabria n.109 del 30.08.2022 veniva approvato il PRIU (Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale nel territorio della Regione Calabria) e che, con DCA Regione Calabria n. 33 del 05.02.2024 è stato approvato il Piano di eradicazione della PSA - Circolare Operativa Anno 2024, dove vengono indicati i quantitativi di prelievo necessari per la corretta attuazione del Piano straordinario. Nelle zone di restrizione l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a **rischio di contaminazione** da virus della PSA, anche se condotta in modo differenziato tra zona soggetta a restrizione I, zona soggetta a restrizione II, zona soggetta a restrizione III, corrispondenti rispettivamente alla Parte I, Parte II, Parte III dell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche, che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana. Le indicazioni contenute nel presente Piano sono finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del virus, per prevenire la contaminazione indiretta di operatori, attrezzature, automezzi ecc., con conseguente diffusione del virus in aree indenni non ancora interessate dalla malattia. Tutto il personale impiegato con gli abbattimenti, anche se diverso dai cacciatori, dovrà rispettare le misure di biosicurezza di cui al presente piano. Nella figura 1.4 che segue la cartografia delle zone di restrizione che interessano attualmente la Città Metropolitana di Reggio Calabria, e nella tabella 1.4 l'elenco dei comuni di competenza dell'ATC RC1 classificati per le diverse zone di restrizione alla data di redazione del suddetto piano (31 ottobre 2024).




Figura 1.4: cartografia di riferimento con le zone di restrizione per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

**Ambito Territoriale di caccia RC1**

Piano di gestione della biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiale nelle zone soggette a restrizione per Peste Suina Africana (PSA) nel territorio di competenza ATC RC1

Comune	ZR
Taurianova	I
Cittanova	I
Rizziconi	I
Gioia Tauro	I
Melicucco	I
Pollistena	I
Rosarno	I
San Ferdinando	I
San Giorgio	I
Morgeto	I
Maropati	I
Laureana di Borrello	I
Candidoni	I
Giffone	I
Galatro	I
San Pietro Carida	I
Ciquefrondi	I
Anoia	I

**Tabella 1.4:** elenco dei comuni interessati da zona di restrizione II di competenza dell'ATC RC1.

In considerazione della dinamicità che caratterizza il fenomeno si raccomanda di seguirne l'evoluzione attraverso i canali ufficiali; per l'aggiornamento alle zone di restrizione si rimanda al sito del Bollettino epidemiologico PSA:

<https://storymaps.arcgis.com/stories/7f16f51731654a4ea7ec54d6bc1f90d4>

Nei Comuni riportati in tabella 1.4 si potranno effettuare abbattimenti di cinghiali (sia dai cacciatori che dai sele-controllori ed altri soggetti autorizzati), solo ed esclusivamente se le carcasse verranno lavorate, in "case di caccia" con le sottotestate caratteristiche, così come previsto dall'ordinanza n. 5/2024 emanata dal Commissario P.S.A Filippini:

- disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- acqua corrente ed elettricità;




- cella frigo/frigorifero o congelatore;
- pavimenti e pareti lavabili;
- un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Si precisa e si evidenzia che successivamente all'abbattimento le carcasse e le relative interiora dei cinghiali dovranno essere trattate secondo le norme di biosicurezza in vigore e, soprattutto, dovranno obbligatoriamente essere stoccate in cella frigorifero o congelatore fino al ricevimento degli esiti dei controlli sanitari. Solo dopo il ricevimento degli esiti riportanti la negatività delle carcasse alla peste suina ed alla trichinellosi, le carni potranno essere utilizzate per autoconsumo e le interiora debitamente smaltite.

Nel malaugurato caso in cui gli esiti dei controlli sanitari dovessero evidenziare la presenza di peste suina e/o trichinellosi, il servizio veterinario dovrà reperire nelle celle o congelatori di stoccaggio le carcasse e le corrispondenti interiora, debitamente etichettate con le apposite fascette distribuite da questo AIC. All'uopo sarà obbligatorio evidenziare, nella scheda di consegna dei reperti anatomici previsti per i controlli sanitari: Milza e diaframma, l'indirizzo dove è posizionata la cella o il congelatore, nelle quali sono detenute le carcasse dalle quali sono stati prelevati.

Al fine di sollevare da ogni responsabilità i funzionari del servizio veterinario competente, ogni squadra, ed ogni sele-controllore nonchè tutti gli altri soggetti autorizzati all'abbattimento di cinghiali, dovranno compilare un'autocertificazione (come da modello allegato) attestante la disponibilità di idonea struttura allestita secondo i sopra riportati criteri.

La predetta autocertificazione dovrà essere allegata alla scheda di consegna unitamente ai reperti anatomici. In mancanza di tale autocertificazione il servizio veterinario rifiuterà i reperti, avvisando dell'accaduto questo ATC che adotterà ogni consequenziale provvedimento.

A circular stamp with a signature written over it. The stamp contains some illegible text, possibly a date or location.An official circular stamp from the Servizio Veterinario A.S.P. - RC. The stamp contains the text "SERVIZIO VETERINARIO", "ARE 'B'", "esig. Cal.", and "A.S.P. - RC". A handwritten signature is written below the stamp.